

*Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 15/10/1986) 15/10/1986, n. 6063*

**LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)**

**PROCEDIMENTO CIVILE** › Ricorso per cassazione

*Intestazione*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario FRANCESCHELLI Presidente

" Giovanni CASSATA Consigliere

" Antonio ALIBRANDI Rel. "

" Salvatore NARDINO "

" Stefano CICIRETTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SUSINI Silvio elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia, n. 701, presso lo studio dell'avv.to Antonio Fontana che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso

Ricorrente

contro

R.A.I. - Radiotelevisione Italiana

Intimato

e sul ric. n. 3350-84 proposto da:

R.A.I. - Radiotelevisione Italiana s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 25, presso lo studio dell'avv.to Maurizio De Stefano che lo rappresenta e difende per procura speciale atti notar Generoso Palermo in data 26.3.84 n. 25814 Rep.

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

SUSINI Silvio

Intimato

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 4.11.1982 dep. il 12.3.83 n. 31443-81 R.G.  
udita, nella pubblica udienza del 4.3.86, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Antonio Alibrandi;  
uditi gli avv.ti: Fontana e De Stefano;  
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gennaro Pandolfelli che ha concluso: per il rigetto del principale, assorbimento dell'incidentale;

### ***Svolgimento del processo***

Il Pretore di Roma, con sentenza 28 novembre 1980, affermava il diritto di Silvio Susini all'inquadramento, dal 16 luglio 1975, nella qualifica di "vice capo complesso" in parziale accoglimento della domanda dallo stesso proposta nei confronti del datore di lavoro soc.

RAI - Radiotelevisione italiana.

Il Tribunale di detta città, a seguito di gravame della soc. RAI, con la sentenza oggetto al presente esame, accoglieva la impugnazione rigettando la domanda.

Rilevava il Collegio che il Susini era stato preposto a due uffici del "Centro di produzione TV" di Roma, mai inseriti in strutture denominate definite e organizzate dalla azienda datrice di lavoro come complessi; era emersi, poi, che la qualifica rivendicata fosse stata attribuita in ragione dell'affidamento al dipendente di due o più unità organizzative pur non riconducibili ad un complesso; la soc. RAI aveva sempre contestato la esistenza di tale prassi, né tale esistenza, come detto, era stata provata. Superfluo, pertanto, era l'esame delle mansioni dal Susini svolte nel periodo 1975-1978, atteso che egli aveva rivendicato una qualifica collegata alla preposizione di due o più strutture aziendali facenti parte di un complesso e non già di una qualsiasi altra struttura organizzativa.

Avverso tale sentenza il Susini propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la soc. RAI mediante controricorso; la stessa soc. RAI propone ricorso incidentale condizionato; entrambe le parti hanno depositato memorie.

### ***Motivi della decisione***

I due ricorsi vanno riuniti perché diretti nei confronti della medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e-o falsa applicazione degli artt. 115, 1° co., 116 c.p.c.; e 2697 cod. civ.

per omessa valutazione delle prove e per inosservanza di disposizioni e principi sull'onere probatorio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In sostanza si lamenta che il Tribunale, senza motivazione alcuna, abbia escluso la esistenza della prassi aziendale secondo cui la qualifica di vice capo complesso era attribuita al dipendente preposto a due o più strutture anche non qualificate complesso.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli artt. 13 l. 300-70, 2095 e 2103 cod. civ. e 96 disp. att. cod. civ., nonché motivazione carente insufficiente contraddittoria su punti decisivi della controversia (art. 360

nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente si duole, sotto diverso profilo, della mancata attribuzione della qualifica di vice capo complesso, per non avere il Tribunale esaminato le mansioni che egli aveva svolto. Le due censure, da esaminarsi congiuntamente, sono sostanzialmente fondate.

Il Tribunale ha escluso che il Susini fosse stato preposto a strutture aziendali qualificate complesso; ha escluso altresì la erezione a complesso di una data struttura fosse "dato" da annoverare tra quelli meramente formali; ha dedotto, quindi, che detta situazione non autorizzava ed effettuare un procedimento di equiparabilità di mansioni tra i preposti a complessi e preposti a strutture, quali appunto il Susini, che tali non erano.

Le considerazioni della impugnata sentenza sono esatte sul punto e lo stesso ricorrente aveva precisato di non essere stato preposto a complessi o strutture che potessero qualificarsi tali.

Nella specie, peraltro, la controversia aveva ad oggetto al esistenza - affermata da ricorrente e negata dalla soc. RAI - di una prassi aziendale secondo cui la qualifica di vice capo complesso era attribuita anche ai dipendenti preposti a più strutture che complesso non erano.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto quali usi aziendali i comportamenti abituali nei rapporti interni d'impresa, in particolare quelli reiteratamente adottati nei confronti dei lavoratori. In relazione a tali usi si è adottata dapprima la teoria normativa, considerandoli appunto quali usi normativi (art. 1374 cod. civ.), mentre da ultima appare prevalente la teoria contrattuale (artt. 1340, 1368 cod. civ.), che è da preferire.

E' stato affermato, infatti, che l'uso aziendale consiste in una prassi seguita all'interno di una determinata impresa ed è perciò riconducibile alla categoria degli usi negoziali; esso uso si inserisce nel contratto di lavoro individuale e, integrandone il contenuto, ha forza vincolante per le parti che l'hanno osservato, ove deroghi al contratto collettivo in senso più favorevole al lavoratore (Cass. 19 febbraio 1983, n. 1279).

Ed ancora è stato precisato che gli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali e non a quella degli usi normativi, per esplicare la loro efficacia non debbono necessariamente interessare la generalità delle aziende di un settore, essendo sufficiente la affermazione di essi anche presso una sola azienda, e debbono considerarsi inseriti, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., quali causale d'uso, non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo derogativo, purché in melius, della regolamentazione collettiva, con la conseguenza che la loro contrarietà a detta regolamentazione con configura quella contraria volontà delle parti della quale l'articolo citato fa discendere la mancata inserzione dell'uso nella disciplina contrattuale dovendo invece tale volontà risultare dalla pattuizione individuale (Cass. 21 novembre 1983, n. 6948; 6 febbraio 1982, n. 711; 9 aprile 1981, n. 2051).

Ed ancora è stato precisato che la prassi aziendale è riconducibile alla categoria degli usi negoziali o di fatto, i quali, se prescindono dai requisiti della generalità e dell'opinione iuris seo necessitatis, propri degli usi normativi, presuppongono pur sempre l'accertata reiterazione di determinati comportamenti (Cass. 3 febbraio 1984, n. 839).

Ritiene il Collegio, come rilevato, preferibile la tesi ora prevalente circa la natura contrattuale dell'uso aziendale, in quanto fondata sul principio di tutela dell'affidamento e delle equità.

L'accertamento, da parte del giudice di merito, della esistenza di un determinato uso negoziale, come di un uso (o prassi) aziendale, è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (Cass. 19 gennaio 1985, n. 173).

Nella specie la impugnata sentenza è sotto tale aspetto censurabile: di fronte ad una motivata affermazione del Pretore circa la sussistenza della prassi aziendale invocata dal ricorrente, affermazione basata anche sulla indicazione di documenti in proposito, detta sentenza si limita a rilevare che la esistenza di tale prassi era stata "audacemente" asserita dal primo giudice (né la menzione delle testimonianze di tali Romanelli e Durringer possono far considerare motivata la negativa perché esse, secondo il Tribunale, riguardavano la equiparabilità o meno di alcune mansioni a quelle di vice capo complesso non già direttamente la esistenza di quella prassi).

Si impone, pertanto, un nuovo accertamento in materia: il giudice di rinvio, in caso di esito positivo di tale accertamento, dovrà poi valutare se la posizione del ricorrente all'interno dell'azienda, e le relative mansioni da esso svolte, siano stati tali da far sì che la prassi così accertata lo riguardava e poteva a lui essere applicabile.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si lamenta in sostanza che il Tribunale non si sia pronunciato in ordine alla eccezione di nullità della domanda attrice, per genericità, eccezione ritualmente formulata sia in primo che in secondo grado.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse: ed invero la parte interamente vittoriosa non ha interesse a proporre impugnazione avverso la pronuncia che le ha dato ragione, a meno che nella parte motiva di detta pronuncia siano contenute enunciazioni suscettibili di passare in giudicato e dalle quali possa derivare pregiudizio al ricorrente; ovviamente la eccezione non esaminata dal secondo giudice potrà dalla soc. RAI essere riproposta davanti al giudice di rinvio (v. in proposito Cass. 8 febbraio 1983, N. 1050; 8 luglio 1983, N. 4601; 22 marzo 1979, n. 1643).

Alla stregua delle suesposte considerazioni va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale e la impugnata sentenza cassata con rinvio per riesame ad altro giudice.

Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Viterbo, si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolazione delle spese di questo processo di cassazione.

### ***P.Q.M.***

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma il 4 marzo 1986.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTTOBRE 1986